

OGGETTO: Interpello n. 910-284/2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

La signora _____ (di seguito, anche, "Istante") in relazione al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» - articolo 121, comma 1b. rappresenta quanto segue.

Dovendo eseguire lavori su un immobile di sua proprietà il cui importo totale, nei limiti dei massimali fissati dalle Norme, comporta la possibilità di usufruire di una

detrazione fiscale superiore a quella della propria capienza fiscale per i prossimi 5 anni, chiede con il presente interpello se sia possibile suddividere l'intero importo della detrazione fiscale in due parti: una parte da utilizzare come detrazione fiscale propria in 5 anni e la restante come cessione del credito.

Nel caso specifico l'importo totale della detrazione fiscale stimata è di 80.000 euro a fronte di una capienza fiscale per i prossimi 5 anni di 50.000 euro.

L'Istante vorrebbe, quindi, utilizzare come detrazione fiscale propria 50.000 euro e per i restanti 30.000 euro utilizzare la cessione del credito verso Istituti Bancari.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel seguente modo.

Avendo la normativa esplicitamente previsto per il contribuente la possibilità di utilizzare alternativamente la detrazione fiscale o la cessione del credito per l'intero importo dello stesso, sembrerebbe contraddittorio non poter operare dividendo il credito totale in due parti: una utilizzata come detrazione fiscale propria ed una come cessione ad Istituti Bancari.

E pertanto ritiene di dividere il credito totale in due parti: una parte da utilizzare come detrazione personale fino alla capienza fiscale propria per i prossimi 5 anni ed una parte da cedere ad Istituti Bancari.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si precisa che il seguente parere viene fornito nel presupposto non verificato che gli interventi che il contribuente porrà in essere diano effettivamente

diritto alla detrazione (per tipologia di interventi eseguiti e per sussistenza delle condizioni per l'applicazione), che le spese rientrino tra quelle per le quali è possibile cedere il credito e che gli atti, i fatti e gli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, siano completi e veritieri.

Ciò premesso, si chiarisce quanto segue.

L'articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «*Decreto Rilancio*»), stabilisce che i soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono spese per gli interventi elencati nel comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

- per un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo non superiore allo stesso corrispettivo; il fornitore recupera poi il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. "sconto in fattura");

- per la cessione di un credito d'imposta **corrispondente alla detrazione spettante**, ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Sulla base dell'elencazione di cui al richiamato comma 2 è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione per le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

b) efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (cd. "*ecobonus*"), nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al cd. "*Superbonus*" [di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del *Decreto Rilancio*];

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del medesimo DL n. 63 del 2013 (cd. "*sismabonus*"), compresi quelli che danno diritto al "*Superbonus*" [di cui al comma 4 dell'articolo 119 cit.];

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. "*Bonus facciate*" introdotto dall'articolo 1, comma 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*) del TUIR, compresi gli quelli che danno diritto al "*Superbonus*" [di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 cit.];

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del citato DL n. 63 del 2013, compresi quelli che danno diritto al "*Superbonus*" [di cui al comma 8 dell'articolo 119 cit.].

Le modalità attuative relative all'esercizio delle predette opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 (successivamente in parte modificato con provvedimento del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020), a cui si rinvia per ogni approfondimento.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame, **questa Direzione non condivide la soluzione proposta dall'Istante di optare per una cessione parziale** della detrazione, riferita alla parte che non troverebbe "capienza" nelle imposte dovute; in particolare, la signora intenderebbe utilizzare direttamente, in detrazione dall'IRPEF dovuta, Euro 50.000 (da ripartire in 5 anni) e cedere la residua quota di detrazione, pari a Euro 30.000, ad Istituti Bancari.

Si evidenzia a tale riguardo che, nella formulazione dell'articolo 121, il legislatore, nel disciplinare l'utilizzo alternativo alla detrazione spettante (sconto in

fattura o cessione del credito), non ha, invero, previsto la possibilità di un utilizzo "promiscuo" della stessa (parte direttamente e parte tramite cessione); tale eventualità non è stata, peraltro, neppure prevista nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia (n. 283847/2020 sopra richiamato) attuativo degli articoli 119 e 121 del *Decreto Rilancio*.

A conferma di ciò, si evidenzia che al paragrafo 7 della Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 è precisato che: *«Ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo 7.2 possono optare, **in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese, alternativamente:***

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. "sconto in fattura"). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti [.....] Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto "parziale", il credito d'imposta è calcolato sull'importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d'imposta pari a 11.000 euro [il riferimento è, in questo caso, alla detrazione del 110%, cd. "Superbonus"]. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

*b) per **la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione***

spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni».

La Circolare precisa, altresì, che *«La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso».*

Da tali chiarimenti si desume, quindi, che, solo nel caso dello "sconto in fattura" è possibile un utilizzo "promiscuo" della detrazione: a fronte di un utilizzo dello sconto solo per una parte del corrispettivo dovuto al fornitore, per la parte residua il contribuente può scegliere tra un utilizzo diretto della detrazione o la cessione del credito corrispondente all'importo rimasto a suo carico. A differenza di tale ipotesi, l'avente diritto alla detrazione non può, nello stesso anno d'imposta, usufruire della stessa nei limiti della capienza Irpef e cedere l'eccedenza; in tal senso depone, infatti, l'espressione utilizzata dal legislatore nel suindicato articolo 121, comma 1, lettera b), secondo cui il credito d'imposta deve essere corrispondente alla detrazione spettante (*cf.* anche paragrafo 3.2 del citato Provvedimento).

Per completezza di trattazione, si segnala che, come indicato al punto 1.4 del citato Provvedimento e precisato nel medesimo paragrafo 7 della circolare n. 24/E, l'opzione di cui alla lettera b) dell'articolo 121 può, inoltre, *«essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell'anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione».*

I documenti di normativa e prassi citati sono consultabili sul sito Internet

dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it / Normativa e Prassi.

***Firma su delega del Direttore regionale, Ersilia
Strumolo**

IL CAPO SETTORE ad interim*

Carmine Caso

(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente